

# REGIONE DELLA PUGLIA

## ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

SESSIONE .....

ADUNANZA DEL 15 aprile 1975 DI ..... CONVOCAZIONE

N. .... prot.

N. 3 dell'O.d.G.

N. 46 Reg. deliberazioni

OGGETTO: Statuto della Comunità Montana del Gargano

L'anno millenovecentosettantacinque, il giorno quindici del mese di aprile  
alle ore 10,00, in Bari, nel palazzo della Provincia al Lungomare N. Sauro e nella sala delle adunanze  
in seduta pubblica si è riunito il

### CONSIGLIO REGIONALE

sotto la presidenza del sig. dott. Giuseppe Matarrese - Vice-Presidente di turno  
vice presidenti i sigg. dott. Raffaele Augelli  
segretari i sigg. comm. Alessandro Laera - Antonio Ventura  
e con l'assistenza del Segretario Generale sig. dott. Eraldo Panunzio

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1) Abbadessa avv. Giuseppe	sì		26) Matarrese on. dr. Giuseppe	sì	
2) Alemanno dr. Francesco	"		27) Monfredi avv. Angelo	"	
3) Andretta avv. Aurelio	"		28) Palma avv. Vincenzo	"	sì
4) Aprile Brizio prof. Leonardo	"		29) Panico sig. Pasquale	"	
5) Augelli avv. Raffaele	"		30) Papa sig. Giuseppe	"	"
6) Baldassarre dr. Gaetano	"		31) Papapietro sig. Giovanni	"	
7) Borgia dr. Carlo	"		32) Piacquadio avv. Antonio	"	
8) Calvario avv. Pasquale	"		33) Princigalli sig. Giacomo	"	
9) Clemente sig. Tommaso	"		34) <del>Fulli dr. Rag. Emilio</del> <i>in prof. Mele</i>	"	
10) Ciuffreda avv. Pasquale	"		35) Quarta dr. Nicola	"	
11) Colamonaco sig.ra Maria	"		36) Raimondo sig. Cosimo Michele	"	
12) Colonna cav. uff. Giuseppe	"		37) Rizzo prof. Marcello	"	
13) Consiglio avv. Gabriele	"		38) Romano avv. Domenico	"	
14) Conte prof. Giuseppe	"		39) Romeo on. Antonio	"	
15) <del>Di Ciesi sig. Michele</del> <i>Consiglieri prof. Giuseppe</i>	"		40) Rossi dr. Angelo	"	
16) Dilonardo prof. Giovanni	"		41) Rotolo avv. Nicola	"	
17) Di Stefano sig. Nicola	"		42) Sasso on. prof. Giuseppe	"	
18) Fantasia prof. Matteo	"		43) Scamarcio avv. Gaetano	"	
19) Finocchiaro prof. Beniamino	"		44) Schilardi prof. Giovanni	"	"
20) Fiore dr. Alessandro	"		45) Somma sig. Antonio	"	
21) Giampaolo prof. Filippo	"		46) Sorice avv. Enzo	"	
22) Grosso dr. Antonio	"		47) Tarricone prof. Luigi	"	
23) Laera sig. Alessandro	"		48) Tatarella dr. Giuseppe	"	
24) Liuzzi dr. Francesco	"		49) Trisorio Liuzzi avv. Gennaro	"	
25) Margiotta avv. Giovanni	"		50) Ventura sig. Antonio	"	

A relazione del sig. Presidente. (Si è allontanato Finocchiano; vice Presidente di turno: dott. Giuseppe Matarrese), il quale informa l'Assemblea che terzo argomento iscritto all'ordine del giorno è l'esame dello Statuto della Comunità Montana del Gargano.

Dà la parola al relatore, prof. Matteo Fantasia, Presidente della I. Commissione Consiliare Permanente.

- Omissis -

Segue la discussione generale sullo Statuto.

- Omissis -

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

Udita e fatta propria la relazione allo Statuto;

Preso atto della discussione generale sullo Statuto;

Ad unanimità di voti espressi ed accertati per alzata di mano

#### DELIBERA

di approvare, così come approva, lo Statuto della Comunità Montana del Gargano, allegato alla presente delibera e di essa facente parte integrante.

#### IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Matarrese

#### I CONSIGLIERI SEGRETARI

Laera-Ventura

COMUNITA' MONTANA

DEL

GARGANO

S T A T U T O

Art. 1

Costituzione e Sede della Comunità Montana

Tra i Comuni di Cagnano Varano, Carpino, Mattinata, Monte S. Angelo, Manfredonia, Peschici, San Nicandro Garganico, Vico del Gargano, Ischitella, Vieste, Rignano Garganico, San Giovanni Rotondo e San Marco in Lamis, i cui territori, classificati "MONTANI" in applicazione delle leggi 25/7/1952, n. 991 e 30/7/1957, n. 657, ricadono nella zona omogenea del Gargano, delimitata con l'art. 2 della legge regionale 5/9/1972, n. 9 ai sensi dell'art. 3 della legge 3/12/1971, n. 1102, è costituita la Comunità Montana del Gargano, Ente di diritto pubblico a norma dello art. 4 della citata legge n. 1102.

La Comunità ha sede in Monte S. Angelo.

Art. 2

Norme che regolano la Comunità

La Comunità Montana è regolata dalla legge statale 3/12/71, n. 1102 e dalle altre leggi nazionali in vigore per la montagna in quanto non in contrasto con detta legge, dalla legge regionale 5/9/1972, n. 9 e da eventuali leggi successive aventi per oggetto lo sviluppo economico e sociale della montagna, nonché dalle norme del presente statuto o di sue modificazioni ed integrazioni regolarmente approvate.

## Art. 3

Scopi della Comunità

La Comunità, organo zonale di programmazione, si propone i seguenti scopi:

a) formulare ed aggiornare con la partecipazione delle popolazioni e delle Amministrazioni comunali interessate il piano pluriennale per lo sviluppo economico sociale della zona a cui dovranno adeguarsi i piani degli altri Enti operanti nel territorio della Comunità, tenuto conto anche degli strumenti urbanistici esistenti a livello comunale o intercomunale, del piano generale di Bonifica Montana, al fine di concorrere e realizzare una politica generale di riequilibrio economico e sociale, segnatamente tra le zone montane ed il resto del territorio nazionale, nel quadro delle indicazioni del programma economico nazionale e del piano regionale di sviluppo, nell'ambito del quale il piano zonale stesso dovrà essere organicamente inserito e coordinato, ed al fine di concorrere alla difesa del suolo, alla protezione della natura ed all'assetto del territorio;

b) predisporre, coordinare ed attuare programmi di interventi intesi a dotare il territorio montano della zona, con la esecuzione di opere pubbliche e di bonifica montana, delle infrastrutture e dei servizi civili idonei a consentire migliori condizioni di abitabilità e a

- costituire la base di un adeguato sviluppo economico;
- b) c) sostenere, attraverso opportuni incentivi, nel quadro di una nuova economia montana integrata, le iniziative di natura economica idonee alla valorizzazione di ogni tipo di risorsa attuale e potenziale della zona stessa;
- c) d) fornire alle popolazioni residenti nella zona, riconoscendo alle stesse le funzioni di servizio che svolgono a presidio del territorio, gli strumenti idonei a compensare le condizioni di disagio derivanti dall'ambiente montano ed i fenomeni di disgregazione sociale e familiare ad esso conseguenti;
- d) e) favorire la preparazione culturale e professionale delle popolazioni della zona in relazione alla sua vocazione;
- e) f) redigere, in armonia con le linee di programmazione e con le norme urbanistiche stabilite dalla Regione, un piano di sviluppo urbanistico e di assetto territoriale della zona, di cui si dovrà tener conto nella redazione ed aggiornamento dei piani regolatori, dei programmi di fabbricazione e dei piani generali di bonifica.

#### Art. 4

##### Attuazione dei fini istituzionali

Nell'espletamento dei propri fini istituzionali la Comunità Montana:

a) può assumere funzioni proprie della Regione, della Provincia e dei Comuni che la costituiscono, quando sia dagli stessi delegata a svolgerle;

b) costituisce, per la preparazione ed esecuzione del piano zonale e dei programmi annuali, attenendosi a quanto disposto dalla legge Regionale 5/9/1972, n. 9 e dalla legge statale 3/12/1971, n. 1102 un Comitato Tecnico nel quale saranno rappresentati gli Enti ed Organismi pubblici operanti nel territorio. Il piano zonale ed i programmi annuali devono ispirarsi alle indicazioni della programmazione nazionale e regionale e nel quadro di esse vengono ratificati da appositi provvedimenti regionali determinanti anche la ripartizione del pubblico intervento finanziario, nell'esame ed approvazione del piano zonale e dei programmi stralcio annuali, nonché dello eventuale piano di sviluppo urbanistico e di assetto territoriale, il Comitato Tecnico, il Consorzio di Bonifica Montana del Gargano, il Consorzio di Bonifica Integrale al quale sia riconosciuta la idoneità a svolgere le funzioni di Consorzio di Bonifica Montana, l'Ente di Sviluppo Agricolo e l'Ente di Irrigazione debbono essere invitati alle sedute del Consiglio della Comunità alle quali parteciperanno con voto consultivo;

c) utilizza, nell'attuazione del programma annuale di intervento, gli enti indicati al precedente comma per le realizzazioni attinenti alle loro specifiche funzioni

nell'ambito della rispettiva competenza territoriale, a norma dell'art. 8 della legge Regionale 5/9/1972, n. 9;

d) sostituisce, nell'esecuzione di opere, gli Enti, persone fisiche e giuridiche inadempienti, ai sensi dell'art. 8 della legge statale 3/12/1971, n. 1102;

e) può acquistare e prendere in affitto per un periodo non inferiore a 20 (venti) anni e gestire terreni compresi nei territori montani per destinarli alla formazione dei boschi, prati, pascoli e riserve naturali ai sensi dell'art. 9 della citata legge n. 1102.

#### Art. 5

##### Organi della Comunità

Sono Organi della Comunità Montana:

- il Consiglio;
- la Giunta;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

#### Art. 6

##### Modalità di Elezione

Il Presidente ed il Vice Presidente vengono eletti, con votazione distinta, a scrutinio segreto e a maggioran

za assoluta dei componenti assegnati al Consiglio.

Se in seconda votazione nessuno raggiunga la maggioranza, si procede al ballottaggio fra i due più suffragati.

I componenti la Giunta ed i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti sono eletti a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti assegnati al Consiglio.

Se in seconda votazione nessuno raggiunga tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

Per la validità della prima seduta è richiesta la presenza dei  $\frac{2}{3}$  dei componenti del Consiglio della Comunità. In seconda convocazione, che avrà luogo entro 10 giorni dalla prima, è sufficiente, per la validità, la presenza della metà più uno dei consiglieri assegnati alla Comunità.

#### Art. 7

##### Il Consiglio (Composizione)

Il Consiglio della Comunità Montana è composto di tre rappresentanti di ciascun Comune associato, eletti tra i Consiglieri Comunali di cui uno espresso dalla minoranza.

Ogni qualvolta il Consiglio Comunale si rinnova, nella seduta immediatamente successiva a quella di nomina del Sindaco e della Giunta municipale si deve provvedere alla nomina di nuovi rappresentanti in seno al Consiglio della Comunità. In caso di scioglimento di un Consiglio Comunale facente parte della Comunità i rappresentanti durano in carica fino alla nomina dei nuovi membri da parte dei ricostituiti Consigli Comunali.

Art. 8

Compiti del Consiglio

Il Consiglio è l'organo deliberante della Comunità.

Compete al Consiglio l'adozione di tutti i provvedimenti di carattere generale che rientrino negli scopi sociali.

In particolare:

a) approva lo Statuto e le sue integrazioni e modificazioni con il voto della maggioranza assoluta dei componenti ad essi assegnati;

b) approva il piano pluriennale di sviluppo, il programma stralcio annuale, il piano di sviluppo urbanistico e di assetto territoriale e loro eventuali modificazioni e le norme di attuazione;

c) elegge il Presidente, il Vice Presidente, la Giunta e il Collegio dei Revisori dei Conti;

d) approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo e le relative variazioni;

e) esamina e decide sui ricorsi e sulle osservazioni al piano pluriennale di sviluppo;

f) nomina il Comitato Tecnico di cui al precedente art. 4 ed al successivo art. 22;

g) approva le modalità per l'assunzione di funzioni proprie dei Comuni su delega di questi, siano essi la totalità o una parte dei componenti la Comunità;

h) approva il regolamento degli Uffici della Comunità ed adotta il proprio regolamento interno;

i) adotta le decisioni circa l'utilizzazione degli uffici dei Comuni e degli altri Enti operanti nel territorio di cui al successivo art. 21;

l) nomina il Segretario ed il Tesoriere della Comunità;

m) nomina eventuali rappresentanti della Comunità presso altri Enti, Organizzazioni o Commissioni.

#### Art. 9

##### Validità delle sedute del Consiglio

Il Consiglio è validamente riunito quando siano presenti i 2/3/ dei componenti ad esso assegnati.

In seconda convocazione è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.

Il Consiglio delibera a maggioranza semplice, salvo quanto previsto per la elezione degli organi della Comunità e per la approvazione dello Statuto e integrazioni e modifiche dello stesso.

Il Consigliere più anziano (per età) che non sia membro della Giunta controfirma le delibere del Consiglio.

#### Art. 10

##### Sedute ordinarie e straordinarie - convocazione -

Il Consiglio si riunisce in seduta ordinaria almeno tre volte all'anno:

- entro il mese di giugno per l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente e della relazione sullo stato di attuazione del programma annuale;
- entro il mese di settembre per approvare il programma stralcio annuale;
- entro il mese di ottobre per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno successivo.

Il Consiglio si riunisce in seduta straordinaria ogni qualvolta la Giunta lo ritenga necessario oppure la convocazione sia richiesta da almeno 1/4 dei Consiglieri o da un Consiglio Comunale di un Comune associato.

Il Consiglio deve essere convocato entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta.

Le sedute del Consiglio della Comunità sono pubbliche eccetto i casi in cui per legge sia altrimenti stabilito.

Le riunioni hanno luogo, di norma, nella Sede della Comunità, salvo sia altrimenti stabilito dalla Giunta, nel qual caso viene dato adeguato pubblico preavviso nei Comuni della Comunità.

Le convocazioni del Consiglio sono fatte dal Presidente previa deliberazione della Giunta, mediante avviso da spedirsi con lettera raccomandata almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione.

In caso di urgenza, il termine è ridotto a 48 ore con convocazione telegrafica.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'indicazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta.

La seconda convocazione potrà aver luogo non prima di tre giorni dalla precedente e dovrà essere preannunciata con l'avviso di prima convocazione.

#### Art. 11

##### Procedimento di discussione delle sedute del Consiglio

La seduta di Consiglio per la elezione del Presidente,

Vice Presidente e Giunta della Comunità viene presieduta dal Consigliere più anziano per età.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente. In sua assenza o per un suo giustificato impedimento, la Presidenza spetta al Vice Presidente.

Dopo l'appello nominale, il Presidente dichiara aperta la seduta e designa tre consiglieri per le funzioni di scrutatori per le votazioni sia pubbliche che segrete.

Gli scrutatori assistono il Presidente durante lo spoglio dei voti e con lui accertano il risultato delle votazioni.

Il Presidente dirige e coordina la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno.

#### Art. 12

##### Durata in carica del Consiglio

Il Consiglio dura in carica 5 anni e in ogni caso decade in occasione della rinnovazione della maggioranza dei consigli comunali costituenti la Comunità.

I membri del Consiglio decadono dalle loro funzioni con il cessare, per qualsiasi motivo, del loro mandato in seno al Consiglio comunale che rappresentano.

I Consiglieri che non intervengono a tre sedute conse-

cutive nel Consiglio, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio, decorso il termine di 10 (dieci) giorni dalla notificazione all'interessato nella proposta di decadenza, comunicata anche al Comune di appartenenza.

I Consiglieri decaduti vengono sostituiti con le stesse modalità con le quali sono stati nominati, Restano comunque in carica fino alla nomina dei successori, salvo il caso di decadenza di cui al precedente comma.

Il Consiglio, nella sua prima seduta, procede alla convalida dell'elezione dei propri componenti prima di deliberare su qualsiasi altro argomento.

#### Art. 13

##### La Giunta (Composizione)

La Giunta della Comunità è composta dal Presidente, dal Vice Presidente e da cinque membri effettivi, eletti dal Consiglio nel proprio seno, con le modalità di cui all'art. 6.

#### Art. 14

##### Compiti della Giunta

La Giunta è l'Organo esecutivo della Comunità.

---

## La Giunta:

- assiste il Presidente nell'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio della Comunità;
- pone in essere gli interventi necessari ad assicurare il buon svolgimento ed il massimo coordinamento dell'attività dei singoli Enti;
- delibera in materia patrimoniale nel quadro del bilancio preventivo approvato dal Consiglio;
- adotta, in casi di urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio e ad esso li sottopone per la ratifica in occasione della sua prima riunione.

Da tali provvedimenti sono esclusi i piani di sviluppo, il piano stralcio annuale e l'eventuale piano di sviluppo urbanistico e di assetto territoriale;

- predispone il bilancio preventivo, il conto consuntivo, le relative variazioni e la relazione sullo stato di attuazione del programma annuale per sottoporli all'approvazione del Consiglio;

- provvede al buon andamento ed allo sviluppo dell'attività della Comunità ispirandosi ad una visione unitaria degli interessi dei Comuni partecipanti.

## Art. 15

Riunioni della Giunta

La Giunta si riunisce su convocazione del Presidente:

- in sessione ordinaria ogni mese;
- in sessione straordinaria ogni qualvolta il Presidene

te lo ritenga necessario e lo richieda 1/3 dei suoi mem  
bri.

La Giunta è presieduta dal Presidente, o in sua as  
senza, dal Vice Presidente.

La Giunta delibera a maggioranza semplice, con la  
presenza della maggioranza dei suoi membri.

Le riunioni della Giunta non sono pubbliche.

#### Art. 16

##### Durata in carica della Giunta

Il Presidente, il Vice Presidente ed i componenti  
la Giunta restano in carica per la durata del loro manda  
to di membri nel Consiglio della Comunità.

La perdita del mandato di Consigliere della Comuni  
tà comporta la decadenza da membro della Giunta.

L'assenza non giustificata per tre sedute consecuti  
ve della Giunta comporta la decadenza secondo la procedu  
ra prevista dal precedente art. 12.

Il Presidente, il Vice Presidente e i membri della  
Giunta possono essere revocati dall'incarico su proposta  
motivata di 1/3 dei ~~C~~onsiglieri assegnati o promossa dal  
l'organo di controllo.

La revoca deve essere deliberata dal Consiglio della  
Comunità con voto favorevole e segreto dei 2/3 dei compo  
nenti assegnati al Consiglio.

La Giunta ha l'obbligo di convocare il Consiglio della Comunità entro 30 giorni per la sostituzione delle persone revocate.

Art. 17

Il Presidente (Attribuzioni)

Il Presidente:

- rappresenta ad ogni effetto di legge la Comunità di fronte a terzi ed in giudizio e vigila su tutto l'andamento di essa;
- convoca e presiede le riunioni del Consiglio e quelle della Giunta;
- firma i verbali delle riunioni, della corrispondenza, gli ordini di riscossione, i mandati di pagamento e gli altri documenti inerenti l'attività della Comunità;
- compie tutte le operazioni relative agli impegni anche finanziari della Comunità con Enti pubblici nazionali, regionali e provinciali;
- accetta eredità con beneficio di inventario, lasciti, donazioni e sovvenzioni, rilascia quietanze liberatorie, in forza di regolari delibere del Consiglio o della Giunta.

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

## Art. 18

Collegio dei Revisori dei Conti

Il Consiglio elegge tra i propri membri non facenti parte della Giunta i revisori dei conti in numero di tre, di cui uno espresso dalla minoranza.

Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica un anno.

Il Collegio vigila e controlla l'andamento della contabilità della Comunità Montana e ne riferisce al Consiglio mediante una relazione annuale nella seduta di presentazione del conto consuntivo.

I revisori dei conti possono essere riconfermati.

La perdita del mandato di consigliere o la elezione a membro della Giunta comportano automaticamente la decadenza da membro del Collegio.

I revisori possono essere revocati dall'Ufficio con la procedura prevista al precedente art. 16.

## Art. 19

Segretario della Comunità

Il Segretario della Comunità è nominato dal Consiglio.

Il Segretario assiste alle sedute del Consiglio e della Giunta e redige i verbali sottoscrivendoli con il Presidente. Egli tiene i registri di contabilità della Comunità Montana. Sovrintende a tutte le funzioni amministrative

---

della Comunità; firma congiuntamente al Presidente gli ordini di incasso ed i mandati di pagamento.

Art. 20

Il Tesoriere

Il Tesoriere della Comunità è nominato dal Consiglio.

Il pagamento delle spese dovrà essere fatto esclusivamente dal Tesoriere in base a regolari mandati.

Art. 21

Personale della Comunità

Il Personale della Comunità è costituito da dipendenti comandati dalla Regione, dalla Provincia, dai Comuni e dagli Enti ed organismi pubblici operanti nel territorio della Comunità stessa, con l'osservanza delle norme che regolano l'istituto del comando.

Per l'espletamento dei propri fini istituzionali, inoltre la Comunità si avvale degli uffici degli Enti suddetti stabilendo particolari accordi per il rimborso

dei relativi oneri.

La Comunità, potrà, infine conferire incarichi di lavoro o di consulenza tecnica esclusivamente a tempo determinato, per specifiche attività altamente specializzate per le quali non abbia disponibilità di personale idoneo.

Art. 22

Comitato tecnico consultivo - Rapporti  
con gli altri Enti operanti nel territorio - Partecipazione alla Comunità

Il Consiglio della Comunità, allo scopo di stabilire i necessari coordinamenti e collegamenti per la redazione e l'aggiornamento del piano di sviluppo zonale, dei programmi stralcio annuali e dell'eventuale piano di sviluppo urbanistico e di assetto territoriale di cui agli artt.

5, 2° e 5° comma, e 7 della legge statale n. 1102, del 3/12/1971, nomina un comitato tecnico del quale fanno parte i rappresentanti degli Enti ed Organismi pubblici operanti nel territorio della Comunità quali l'Amministrazione Provinciale, l'Ente di Sviluppo, il Consorzio di Bonifica e di Bonifica Montana del Gargano, la Camera di Commercio, l'Ente Provinciale per il Turismo e le Aziende per il Turismo, l'Enel, l'EAAP e quegli altri Enti che il Consiglio della Comunità dovesse ritenere opportuno includere.

La collaborazione tra la Comunità Montana e gli Enti operanti nel territorio viene attuata, per l'espletamento dei fini istituzionali della Comunità medesima, anche mediante quanto previsto ai precedenti artt. 4 e 21, e, pertanto, un rappresentante degli Enti ed Organismi pubblici operanti nel territorio della Comunità nonché i componenti del Comitato tecnico partecipano, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio della Comunità nelle quali si devono esaminare ed approvare il piano zonale, i programmi stralcio annuali, l'eventuale piano di sviluppo urbanistico e di assetto territoriale della zona ed altri argomenti che interessino gli enti che operano, per i vari settori, nel territorio della Comunità.

Gli Enti suddetti sono costantemente consultati, informati ed invitati alle attività della Comunità mediante ogni opportuna procedura ed iniziativa della Comunità

o su richiesta degli stessi.

La Comunità, onde non essere avulsa dalla partecipazione popolare, mantiene costanti rapporti con le forze sociali, economiche e sindacali operanti nel proprio territorio.

Art. 23

Piano pluriennale di sviluppo della Comunità e programmi stralcio annuali

Entro un anno dalla sua costituzione, la Comunità appronta un piano pluriennale per lo sviluppo economico e sociale della propria zona che, in base alle indicazioni del piano regionale, partendo da un esame conoscitivo della realtà della zona medesima e tenuto conto degli strumenti urbanistici esistenti a livello comunale o intercomunale e del piano generale di bonifica montana, o dei piani degli altri Enti operanti nel territorio, con i quali viene stabilito il coordinamento previsto dallo art. 22 del presente statuto, dovrà prevedere le concrete possibilità di sviluppo nei vari settori economici, produttivi e sociali e dei servizi indicando a tale scopo il tipo, la localizzazione ed il presumibile costo degli investimenti atti a valorizzare le risorse attuali e potenziali della zona, la misura degli incentivi a favore degli operatori pubblici e privati ai sensi delle disposizioni regionali e nazionali.

Il piano di sviluppo economico e sociale della zona, approvato dal Consiglio della Comunità, viene affisso per trenta giorni in ogni Comune e ne viene data informazione con pubblicazione di manifesti e di avvisi su quotidiani e periodici di larga diffusione nella zona, per consentire eventuali ricorsi che dovranno essere prodotti entro trenta giorni dalla pubblicazione nei Comuni.

Il Consiglio della Comunità, esaminate le osservazioni ed eventualmente rielaborato il piano, lo trasmette per l'esame e l'approvazione alla Regione.

Il Consiglio della Comunità, inoltre, approva e trasmette alla Regione, entro il 30 settembre di ogni anno, il programma stralcio del piano pluriennale ai fini del suo finanziamento da parte della Regione stessa.

Il Consiglio della Comunità, ottenuto dalla Regione l'affidamento dello stanziamento annuale, approva il bilancio preventivo nel rispetto delle norme previste dalla legge.

Il Consiglio, inoltre, entro i termini previsti per l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, approva una relazione sullo stato di attuazione del programma annuale, nel quadro del piano di sviluppo, proponendo le eventuali modifiche dello stesso e la inoltra alla Regione.

Il piano generale di sviluppo ed i piani annuali di intervento vengono attuati e coordinati dalla Comunità secondo le norme previste dal presente statuto.

La Comunità Montana si attiene, inoltre, alle norme regionali relative alla preparazione dei piani zonali e dei programmi annuali, previste all'art. 4 lettere c) e d) della legge statale n. 1102 del 3/12/1971.

#### Art. 24

##### Verbali e deliberazioni ..

I verbali delle riunioni del Consiglio debbono essere inviati in copia ai componenti del Consiglio e a ciascun Comune facente parte della Comunità Montana.

I verbali debbono, inoltre, essere approvati nella prima riunione successiva a quella cui si riferiscono.

Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta debbono essere pubblicate all'Albo Pretorio della Comunità non oltre sette giorni dalla data della loro adozione ed inviati all'organo di controllo di cui all'art. 10 della legge Regionale 5/9/1972, n. 9.

I Comuni membri della Comunità e gli altri Enti operanti nel territorio che fanno parte del Comitato tecnico consultivo di cui all'art. 22 sono impegnati ad inviare in visione alla Comunità Montana copia delle de

liberazioni concernenti piani e programmi che interessano comunque la Comunità medesima al fine del coordinamento delle iniziative in sede di Comunità, ai sensi della L.R. n. 9 del 5/9/1972.

Ciascun Consigliere ha diritto di ottenere dal Consiglio, dalla Giunta e dagli Uffici della Comunità qualsiasi informazione sull'attività della Comunità che ritenga utile all'espletamento del proprio mandato.

#### Art. 25

##### Finanziamenti della Comunità

Alle spese necessarie per il funzionamento della Comunità si provvede con fondi costituiti da:

- a) assegnazione di finanziamenti alla Comunità medesima dallo Stato, dalla Regione, da Enti e privati, volti a facilitare il perseguimento degli scopi istituzionali;
- b) dal contributo annuo dei Comuni membri della Comunità;
- c) da eventuali lasciti, donazioni, sovvenzioni e contributi.

#### Art. 26

##### Demanio e Patrimonio

La Comunità potrà disporre ai sensi della legge sta

tale 3/12/1971, n. 1102 di un proprio demanio e di un proprio patrimonio il cui inventario deve essere allegato al bilancio annuale.

Art. 27

Rimborso spese componenti Organi Comunità

Nessuna carica in seno alla Comunità è retribuita.  
E' ammesso il rimborso delle spese, con modalità da determinarsi dal Consiglio..

Art. 28

Adesione all'U.N.C.E.M.

La Comunità Montana aderisce all'Unione Nazionale dei Comuni ed Enti Montani (U.N.C.E.M.) con sede in Roma, anche per delega dei Comuni facenti parte della Comunità medesima.

Art. 29

Integrazioni e modifiche allo Statuto

Le integrazioni e modifiche al presente statuto devono riportare il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti assegnati al Consiglio, salvo il

caso di modifiche fissate per legge, e nel quale sarà sufficiente la maggioranza semplice.

Art. 30

Entrata in vigore delle norme statutarie

Il presente statuto e le norme integratrici e modificatrici dello stesso entrano in vigore dopo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Art. 31

Estinzione della Comunità

La Comunità si estingue soltanto in seguito a legge regionale che, modificando la ripartizione dei territori montani in zone omogenee, elimini integralmente la zona omogenea che ne costituisce il substrato territoriale.

Art. 32

Norma transitoria

Entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente statuto, il Consiglio della Comunità procede alla elezione del Presidente, del Vice Presidente, della Giun

---

ta esecutiva in sostituzione degli organi provvisori ed approva il regolamento interno della Comunità medesima.

La convocazione sarà fatta dal Presidente uscente e la riunione sarà presieduta dal Consigliere anziano per età.

Art. 33

Norme di rinvio

Per quanto non previsto nel presente statuto si rinvia alle norme contenute nella legislazione vigente in máteria.

---